

Il_danno_sociale_come_nuova_t ipologia_di_danno_risarcibile.p df

de revista artigo24

Data de envio: 17-jun-2025 07:39AM (UTC-0700)

Identificação do Envio: 2701121051

Nome do arquivo: Il_danno_sociale_come_nuova_tipologia_di_danno_risarcibile.pdf (407.08K)

Contagem de palavras: 11291

Contagem de caracteres: 64495

Il danno sociale come nuova tipologia di danno risarcibile

O dano social como nova tipologia de dano indenizável

Social damage as a new type of compensable damage

El daño social como nueva tipología de daño resarcible

Maria Cristina de Cicco*

Riassunto

Il presente lavoro parte dal presupposto della corrispondenza tra esigibilità di diritti e doveri di solidarietà e quindi sulla responsabilizzazione e piena realizzazione della persona quale fondamento dell'ordinamento italiano. Su tale base si propone la configurabilità nel sistema della responsabilità civile italiana dei danni da atti corruttivi e dai casi di disubbidienza delle regole imposte per la contenzione della diffusione del virus SARS-CoV2 come danno sociale laddove entrambe le ipotesi portano a ad una perdita di valore che riflette nel deterioramento del bene comune. Si rinviene il fondamento della proposta nella questione dell'etica del comportamento giacché il non adempimento dei propri doveri determina un irrimediabile pregiudizio verso le esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 cost., cagionando pertanto un danno alla società.

Parole chiave: responsabilità civile; danno sociale; solidarietà sociale.

Resumo

Este trabalho parte do pressuposto da correspondência entre a exigibilidade dos direitos e dos deveres de solidariedade e, portanto, da responsabilidade e plena realização da pessoa como fundamento do ordenamento jurídico italiano. Nesta base, propõe-se que os danos decorrentes de atos de corrupção e de desobediência às regras impostas, para conter a propagação do vírus SARS-CoV2, possam ser configurados no sistema italiano de responsabilidade civil como danos sociais, na medida em que ambas as hipóteses conduzem a uma perda de valor que se reflete na deterioração do bem comum. A base da proposta encontra-se na questão da ética do comportamento, uma vez que o incumprimento dos deveres provoca, relativamente, um prejuízo irremediável às necessidades de solidariedade social com grave violação dos artigos 2º e 3º da Constituição, causando, assim, um dano à sociedade.

Palavras-chave: responsabilidade civil; dano social; solidariedade social.

Abstract

The present work starts from the assumption of the correspondence between the enforceability of rights and duties of solidarity and therefore on the responsibility and full realisation of the person as the foundation of the Italian legal system. On this basis, it is proposed that damage caused by corrupt acts and cases of disobedience of the rules imposed for the containment of the spread of the SARS-CoV2 virus can be configured in the Italian civil liability system as social damage where both hypotheses lead to a loss of value reflected in the deterioration of the common good. The basis of the proposal is found in the question of the ethics of behaviour, since failure to fulfil one's duties causes irreparable damage to the requirements of social solidarity in serious violation of Articles 2 and 3 of the Constitution, thus causing damage to society.

Keywords: civil liability; social damage; social solidarity.

Resumen

Este trabajo parte del supuesto de la correspondencia entre la exigibilidad de los derechos y los deberes de solidaridad y, por lo tanto, de la responsabilidad y plena realización de la persona como fundamento del ordenamiento jurídico italiano. Sobre esta base, se propone que los daños derivados de actos de corrupción y del incumplimiento de las normas impuestas para contener la propagación del virus SARS-CoV-2 puedan configurarse en el sistema italiano de responsabilidad civil como

* Professora Associada de Direito Privado aposentada, ora professora a contrato da Faculdade de Direito da Universidade de Camerino e, para a mesma Universidade, coordenadora da Cátedra Italo-brasileira de Direito das Pessoas.

daños sociales, en la medida en que ambos supuestos conducen a una pérdida de valor que se refleja en la degradación del bien común. El fundamento de esta propuesta se encuentra en la cuestión de la ética del comportamiento, ya que el incumplimiento de los deberes provoca un daño irreparable en relación con las necesidades de solidaridad social, con grave violación de los artículos 2º y 3º de la Constitución, causando así un perjuicio a la sociedad.

Palabras clave: responsabilidad civil; daño social; solidaridad social.

1 Introduzione

L'interesse su questo tema è partito da uno studio sui riflessi civilistici della corruzione¹, alla ricerca di un rimedio ai danni cagionati alla società dal fenomeno corruttivo. Tuttavia, l'evento pandemico che ha sconvolto il mondo in quest'anno 2020 ha messo in luce la necessità di verificare l'estensione e le conseguenze del comportamento non sempre virtuoso di una parte della compagine sociale dinanzi all'emergenza che ne è derivata.

Alla fine del secolo XX si è molto discusso sulle sfide del Diritto, in particolare del Diritto civile, nel sec. XXI, ma credo sia corretto pensare che a nessuno sia passato per la mente che un evento globale, quale è la pandemia derivante dal virus Covid-19, avrebbe potuto sconvolgere la vita di tutti noi, imponendo a tutti di cambiare radicalmente e inavvertitamente la quotidianità, i ritmi e le abitudini. Il mondo all'improvviso si è fermato laddove la diffusione del virus ha indotto quasi tutti gli Stati a introdurre misure restrittive dei diritti individuali, considerate indispensabili per arginare il dilagare della pandemia. La situazione inusitata ha costretto i giuristi, per rimanere nel nostro settore, a riprendere e ripensare gli istituti tradizionali alla luce del nuovo e sconvolgente evento. Ciò mi ha spinto ad estendere la proposta iniziale di configurare la corruzione come danno sociale anche alla violazione da parte di persone fisiche e giuridiche delle norme predisposte dal governo, centrale e periferico, allo scopo di contenere la diffusione del virus.

I dilemmi che emergono dall'attuale pandemia sono trasversali² coinvolgendo questioni di diritto, economia, medicina, tutte legate dal comune filo conduttore della filosofia e dell'etica. Ed è giustamente la questione dell'etica del comportamento a divenire fondamento, da un punto di vista morale (in senso laico), delle problematiche legate alla proposta di lavoro che qui si presenta perché, il non adempimento dei propri doveri determina un irrimediabile pregiudizio verso le esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 cost., cagionando pertanto un danno alla società³.

2 La proposta di lavoro

Lo studio iniziale aveva come presupposto l'idea che la corruzione, specie quella strutturale e sistemica, configurando una condotta oltraggiosa in relazione alla coscienza collettiva, richiedeva la ricerca di una risposta forte per la società, sull'argomento che l'imperativo discendesse, sulla base del principio costituzionale di solidarietà, dal bene giuridico tutelato, consistente nel benessere sociale⁴.

Si è sostenuto allora che lo Stato non deve e non può disinteressarsi dell'obiettivo primario che è quello di assicurare ad ogni persona un'esistenza degna, senza dimenticare che la dignità *tout court* non basta posto che la dignità è un valore che va associato alla libertà, all'uguaglianza, all'integrità psico-fisica e alla solidarietà⁵. Dignità

¹ Questo testo, difatti, riprende, aggiornandolo dentro lo spazio che ci è stato concesso, il lavoro L'impatto della corruzione sul diritto delle persone: prime riflessioni, In: **Corruzione Brasile-Italia: problematiche a confronto** a cura di M.C. De Cicco, Napoli, 2019, p. 53 ss. e fa parte di uno studio più ampio sull'argomento in corso di svolgimento.

² Per un'analisi della particolare situazione brasiliana, v. E. DANTAS e R. NOGAROLI, Em busca das virtudes em tempos de pandemia: reflexos jurídico e ético no distanciamento social, confinamento e quarentena domiciliar, In: **Coronavirus e responsabilidade civil** a cura di C.E. do Rêgo MONTEIRO FILHO, N. ROSENVALD e R. DENSA, São Paulo, 2020, p. 213 ss.

³ Cfr. L. VIOLANTE, **Il dovere di avere doveri**, Torino, 2014, secondo cui, nell'ottica di una nuova etica della cittadinanza, eludere i propri doveri mina la dignità delle persone, erode i legami sociali e contribuisce alla crescita del cinismo in relazione al processo di civilizzazione nel paese, portando inesorabilmente alla perdita di democrazia (p. 99).

⁴ In generale sulla nozione di benessere sociale, v. M. INGROSSO, **Senza benessere sociale. Nuovi rischi e attese di qualità della vita nell'era planetaria**, Milano: Franco Angeli, 2003. Benessere sociale è un concetto polisemico e soggettivo che si riferisce all'insieme di sentimenti di soddisfazione materiale e immateriale che producono nelle persone e nelle comunità una serie di condizioni materiali che non possono essere ricondotte soltanto al reddito, ma includono altri aspetti importanti dell'esistenza umana come la salute, l'istruzione, i servizi, le infrastrutture, l'alloggio, la sicurezza, l'ambiente, ecc. Sebbene il reddito rappresenti un fattore importante per il livello di benessere sociale, devono essere tenute in considerazione anche altre variabili altrettanto importanti per la realizzazione degli individui, come la felicità, la salute, le relazioni sociali e le opportunità.

⁵ V. S. ROPOTTA, **La rivoluzione della dignità**, Napoli: La Scuola di Pitagora, 2013.

che in quanto valore etico universale dev'essere vista come strumento di promozione della persona e non come arma di discriminazione e di arbitrio.

La giustificazione della proposta prendeva le mosse dall'osservazione che l'ordinamento italiano è fondato sulla corrispondenza tra esigibilità di diritti e doveri di solidarietà⁶ e quindi sulla responsabilizzazione e piena realizzazione della persona. In effetti mentre l'individualismo consiste soltanto nell'attribuzione di diritti, il personalismo comporta un insieme di diritti e di doveri⁷ sì che la libertà è sempre fonte di responsabilità. In tale contesto, la preminenza dei diritti della persona è affermata dal principio personalista laddove il principio di solidarietà⁸ impone l'obbligatorietà dei doveri che gravano su tutti i consociati e mirano a garantire il pieno e armonico sviluppo degli individui. Solo in questo modo il valore dell'uguaglianza troverà completa attuazione consentendo la concreta realizzazione del programma costituzionale di tutela del soggetto vulnerabile. Programma che si vede seriamente compromesso dal nefasto fenomeno corruttivo diffuso in Italia, imponendo pertanto la necessità di prevedere uno strumento civilistico che, sebbene senza agire direttamente sul fenomeno, possa offrire un valido deterrente per contrastare il suo continuo dilagare.

Come si è affermato in altra sede⁹, la risarcibilità dei danni conseguenti agli atti di corruzione non dovrebbe riguardare soltanto la PA. L'estensione di tali danni va molto oltre il danno erariale, il danno all'immagine dell'amministrazione laddove è implicito il fatto che la società in generale subirà le conseguenze degli atti di corruzione da un punto di vista economico e valoriale. È indiscutibile che gli atti di corruzione generano uno squilibrio nel benessere sociale, derivandone un'instabilità sociale e politica e un ostacolo alla crescita economica. La corruzione affligge tutti i livelli della società, a cominciare dal governo per raggiungere il cittadino medio. I più poveri soffrono di più, spesso a causa del fatto che il denaro pubblico è deviato da progetti vitali, riducendo inevitabilmente i servizi essenziali offerti. La mercantizzazione del diritto quale conseguenza della corruzione comporta inoltre una disuguaglianza sociale nella misura in cui impedisce ai più deboli di competere alle stesse condizioni di cui godono i più avvantaggiati, perché corrotti¹⁰.

Tutto ciò porta ad una perdita di valore che riflette nel deterioramento del bene comune¹¹ cagionando un vero danno sociale.

Lo stesso può dirsi in relazione all'attuale pandemia. Il governo di fronte ad un'emergenza sanitaria, tanto inaspettata quanto difficile da gestire, ha messo in atto delle misure restrittive¹² che hanno contribuito inequivocabilmente ad una riduzione dei contagi. Le norme imposte dal governo sul distanziamento sociale e sull'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione si sono dimostrate quindi fondamentali e in linea con i valori massimi dell'ordinamento che privilegia l'essere all'avere. Le conseguenze dell'attuale pandemia, di proporzione abnorme, non sono ancora state del tutto svelate ma forse, volendo trarre un primo resoconto, non sembra azzardato affermare che abbia contribuito a smascherare gli equivoci dell'*homo economicus*¹³ e a confermare la centralità della persona e della sua dignità

⁶ Sul legame tra diritti e doveri v. D. D'ALESSANDRO, *Sussidiarietà solidarietà e azione amministrativa*, Milano: Giuffrè Editore, 2004, pp. 107 ss.

⁷ Cfr. sul punto l'interessante riflessione di L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, cit. *passim*, il quale sostiene «che si deve tornare al concetto di "dovere" per far vivere pienamente la forza della democrazia. Senza doveri non esiste il concetto di nazione: i doveri specificano il senso complessivo della cittadinanza, come obbligo politico e come rete di rapporti civici. La continua rivendicazione di diritti senza alcun riferimento ai doveri, inoltre, aumenta l'egoismo sociale e allenta i legami di appartenenza alla comunità civile. I diritti senza doveri trasformano i desideri in pretese, sacrificano il merito e finiscono per legittimare gli egoismi individuali. Promettendo diritti senza richiedere l'adempimento di doveri si accresce il rancore sociale - perché si promette quello che non si può mantenere - e, in ambito pubblico, si conferiscono poteri di veto, lasciando campo libero alla demagogia e al populismo» (virgolettato dalla quarta di copertina); G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, 2017, sp. p. 93 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli: Jovene, 1972.

⁸ Sul rapporto di essenzialità fra solidarietà e democrazia, v. S. RODOTÀ, Stefano, *Solidarietà: una utopia necessaria*, Bari: Laterza, 2014, secondo cui «Solo la presenza effettiva dei segni della solidarietà consente di continuare a definire "democratico" un sistema politico. L'esperienza storica ci mostra che, se diventano difficili i tempi per la solidarietà, lo diventano pure per la democrazia» (p. 10).

⁹ M.C. De Cicco, *L'impatto della corruzione sul diritto delle persone*, cit., p. 53 ss.

¹⁰ La corruzione mina alla base la democrazia e con essa i valori democratici fondamentali quali i principi di trasparenza e di uguaglianza. Sulla circolarità del rapporto tra uguaglianza e solidarietà v. A. RUGGERI, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in *Consulta online*, 2017, fasc. 3.

¹¹ Sul bene comune v. le interessanti pagine di U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011, il quale legittimando i beni comuni come riconquista di spazi pubblici democratici, fondati sulla qualità dei rapporti e non sulla quantità dell'accumulo, intende i beni comuni non come una merce declinabile in chiave di avere bensì come una pratica politica e culturale che appartiene all'orizzonte dell'esistere insieme.

¹² V., in ordine cronologico, l'ord. del Ministro della salute 30 gennaio 2020; delibera C.M. 31 gennaio 2020; d.J. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; i d.P.C. 23 febbraio, 25 febbraio, 1° marzo; d.J. 2 marzo 2020, n. 9; i d.P.C. 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, e 11 marzo 2020; d.J. 9 marzo 2020, n. 14, tutti con una particolare attenzione al bilanciamento dei beni costituzionalmente garantiti e all'equilibrio dei valori coinvolti. A tali provvedimenti sono seguite numerose ordinanze adottate dai Presidenti delle Regioni e dai Sindaci.

¹³ LEONARDO BOFF, *Covid-19 e as falácias do homo economicus*, in <https://leonardoboff.org/2020/04/20/covid-19-e-as-falacias-do-homo-economicus-castor-barilome-ruiz/>, secondo cui «la massima della pandemia prendi cura di te stesso per prenderti cura degli altri nei migliori dei modi è l'inversione del dogma dell'*homo economicus*: abbi cura di te approfittandoti degli altri. Nella pandemia, nessuno può pensare di trarre vantaggi propri prendendosi cura soltanto di se stesso, perché ognuno di noi dipende molto dal comportamento degli altri» (traduzione ns).

quale fondamento di una società libera e democratica¹⁴. In quest'ottica, un altro aspetto positivo della pandemia è stata l'emersione del principio della responsabilità collettiva¹⁵ che in una società democratica tutti devono avere nei confronti degli altri¹⁶, a conferma che gli inscindibili binomi doveri/diritti e libertà/responsabilità costituiscono la base in di ogni democrazia. Senza le drastiche misure adottate, che certamente hanno in qualche modo compresso alcuni diritti e libertà seppur fondamentali¹⁷, il numero di contagiati e di morti sarebbe stato catastrofico.

Da considerare che la riduzione della socialità imposta dalla perseguita contenzione della diffusione del virus potrebbe, in teoria, apparire in contrasto con il valore della socialità privilegiato nella clausola generale di tutela della persona di cui all'art. 2 cost. Tuttavia da un'analisi più attenta si può verificare che l'insieme delle misure di contenimento se da un lato hanno compresso libertà e diritti fondamentali, dall'altro hanno trovato un giusto equilibrio nel bilanciamento con gli art. 2, 3, co. 2, e 32 cost., concretizzando il principio di uguaglianza sostanziale laddove ha contribuito a garantire eguali opportunità di cura adeguata a tutti i cittadini, in particolare a coloro che per condizioni socioeconomiche si trovano in situazione più disagiata in partenza¹⁸.

Di ciò, tuttavia, non tutti sono stati pienamente consapevoli e convinti, di guisa che ci sono stati innumerevoli casi di disubbidienza da parte sia dei singoli sia di persone giuridiche che hanno posto in rischio la salute e la vita di altre persone, configurando in questo modo un danno sociale.

Il disvalore insito in tale comportamento è confermato dal regime sanzionatorio previsto nei vari provvedimenti emessi in questo periodo a sostegno della contenzione del virus¹⁹.

In tale prospettiva e dinanzi alla palese e reiterata violazione dei principi di uguaglianza, di solidarietà e di democraticità con conseguente riflessi negativi sulla società nella sua interezza, si vuole ribadire in questa sede, la proposta di introduzione, nell'ordinamento italiano, della nuova categoria di «danno sociale».

3 Il danno sociale

Sembra quindi opportuno procedere nella presente disamina con la nozione qui accolta di danno sociale. Tale danno dev'essere inteso come quel discredito, pregiudizio, diminuzione o perdita di benessere sociale, causato, per le ipotesi qui considerate, da un fatto di corruzione o di disubbidienza civile che affligge ingiustificatamente una pluralità di individui, cagionando un danno materiale o immateriale nei loro interessi diffusi o collettivi e dal quale sorge il dovere di riparazione.

Si può considerare quello sociale come un danno di nuova generazione che, in Brasile, è stato prospettato dal Professore Antônio Junqueira de Azevedo²⁰. Egli, accanto alla dualità danno patrimoniale/non patrimoniale, ha introdotto un *tertium genus* che si configura ogni volta come un atto doloso o gravemente colposo o che, se negativamente esemplare, lede non soltanto il patrimonio materiale o morale della vittima bensì dell'intera società, riducendo, immediatamente, il tenore di vita della popolazione. Secondo Junqueira, «ciò è particolarmente evidente quando si tratta della sicurezza, che porta diminuzione della tranquillità sociale o rottura dell'affidamento, in situazioni contrattuali o paracontrattuali, con conseguente riduzione della qualità collettiva di vita»²¹ (traduzioni ns). La sicurezza, nel suo significato più ampio, infatti, costituisce un valore per qualsiasi società.

¹⁴ V., per tutti, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico* (1972), in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 5 ss.

¹⁵ Responsabilità collettiva che, nel rispetto del principio sovrano della solidarietà, imporrebbe un comportamento più virtuoso a chi è concretamente in grado di rispettare di forma efficace le misure di contenimento del virus rispetto ad altri che, purtroppo, non si trovano in condizioni di poter mantenere l'isolamento o il distanziamento sociale o di poter rispettare le norme igieniche. Basti pensare alle persone che vivono per le strade, in baraccopoli o anche nelle estreme periferie delle grandi città, che non sempre hanno nemmeno l'acqua, fognatura o letti in numero adeguato a disposizione.

¹⁶ Così C. LEONARDO BOFF, *o.c.*

¹⁷ Ci si riferisce in particolari alla libertà di circolazione (art. 16 cost), di riunione (art. 17 cost.), di esercizio dei culti religiosi (art. 19 cost.), di insegnamento (art. 33 cost.), libertà di iniziativa economica privata (art. 41), diritto all'istruzione (art. 34 cost.), che tuttavia non sono assoluti in quanto possono essere limitati per motivi di sanità o di sicurezza e di incolumità pubblica.

¹⁸ Cfr. D. DE A. DALLARI, *Elementos da Teoria Geral do Estado*, 25. ed. São Paulo, 2005, p. 309, il quale avverte che l'idea di democrazia esige il superamento di una concezione meccanica e stratificata dell'uguaglianza che oggi dev'essere vista come un diritto convertito in possibilità.

¹⁹ V., in proposito, A. BERNARDI, *Il diritto penale alla prova della Covid-19. Diritto penale e processo*, n. 4/2020, p. 441 ss.

²⁰ A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. *Rev. Trim. Dir. Civ.*, v. 19, jul./set. 2004, p. 211 ss., secondo cui «os danos sociais são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição na qualidade de vida. Os danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, repetidos, se atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de indenização dissuasória, se atos em geral da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população» (p. 216).

²¹ A. Junqueira de Azevedo, *cit.*, p. 215

D'accordo con tale dottrina, lo stesso ragionamento va fatto in relazione agli atti che «portano alla conclusione che non devono essere ripetuti, atti negativamente esemplari, nel senso che su di essi si possa dire "ti immagini se fosse sempre così!"»²² (traduzione ns.), laddove cagionano un abbassamento del livello collettivo di vita.

Sempre di più la società dimostra una sensibilità e una minore tolleranza agli atti che incidono sulla loro qualità di vita. In quest'ottica, le autorità pubbliche devono garantire l'uso razionale di tutte le risorse, al fine di proteggere e migliorare la qualità della vita dei propri abitanti e devono rimuovere gli ostacoli che impediscono o ostacolano il libero sviluppo della personalità o attentano contro la dignità umana (art. 3, co. 2, cost.). La qualità della vita, insita nella nozione di benessere, costituisce una pretesa particolare che dev'essere riconosciuta ad ogni individuo, essendo percettibile non solo a livello individuale di ogni soggetto, ma anche a livello sociale, applicabile contro i poteri pubblici e anche contro gli individui. Se, come affermato²³, il benessere include gli aspetti importanti dell'esistenza umana, per forza di cose dev'esservi compreso l'ambiente. Il diritto ad un ambiente sano ha un ampio contenuto che equivale all'aspirazione al miglioramento dell'ambiente di vita dell'essere umano, in modo tale che vada oltre i criteri di conservazione naturale e in modo da trovarsi all'interno di qualsiasi sfera in cui la persona si sviluppa, sia essa famiglia, lavoro o ambiente in cui vive. Trattasi pertanto di un diritto trasversale, che si muove in tutto l'ordinamento giuridico, modellando e reinterpretando i suoi istituti. Ciò trova conferma nella definizione stessa di ambiente: «Complesso di condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona si trova e sviluppa la propria personalità, o in cui, più genericamente, si trova a vivere»²⁴.

Così considerato, l'alterazione *in pejus* della qualità della vita di una società può produrre danni che devono essere risarciti.

In estrema sintesi, il danno sociale così come è stato delineato, consiste in lesioni a livello di vita della società sia per abbassamento del suo patrimonio morale, specie in relazione alla sicurezza - dando causa in questo modo ad un indennizzo punitivo per dolo o colpa grave - sia per diminuzione della sua qualità di vita che in tal modo comporterebbe un indennizzo dissuasivo.

Nello specifico, il danno sociale è quel danno subito dalla società nel suo insieme a causa della corruzione, del cattivo uso del denaro pubblico o di illeciti oppure, nell'altra ipotesi, a causa del comportamento irresponsabile di alcuni consociati - persone fisiche o giuridiche - ovvero dello stesso Stato. Il danno sociale comprende sia i beni rubati, i soldi sprecati che potrebbero essere spesi in forma diversa dalla società, l'aumento della spesa pubblica per far fronte all'aggravarsi dell'emergenza, in particolare il sovraccarico del servizio nazionale pubblico e conseguente compromissione della sua funzione, sia dimensioni etiche, come danni morali o violazione della fiducia in relazione ai valori pubblici (dell'ordinamento).

Le questioni più problematiche riguardano la legittimazione a chiedere l'indennizzo e la sua destinazione. Tali profili in questa sede saranno affrontati in relazione all'esperienza italiana soltanto in forma sommaria per non abusare dello spazio che ci è stato concesso²⁵.

4 La compatibilità del danno sociale con l'ordinamento italiano

L'utilizzo della categoria del danno sociale come mezzo per garantire effettività ai diritti fondamentali trova il suo fondamento giuridico nel principio costituzionale di solidarietà ex artt. 2 e 3 cost., essendo strettamente connessa all'osservanza del binomio libertà-responsabilità che, insieme all'altro binomio diritti-doveri, si trova alla base di una società democratica e solidale²⁶. In particolare, per quanto concerne il fenomeno corruttivo, tale categoria di danno sarebbe anche in consonanza con gli obiettivi e i contenuti stabiliti dai trattati internazionali sulla lotta contro la

²² A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, cit., p. 215, il quale porta come esempio, fra gli altri, una compagnia di trasporto aereo che ritardi sistematicamente i suoi voli laddove con tale comportamento diminuisce notevolmente «le aspettative di benessere di tutta la popolazione». Per il passeggero difatti non è la stessa cosa uscire di casa sicuro di poter adempiere ai suoi impegni negli orari stabiliti e «nelle stesse condizioni, uscire nell'angustia dell'imprevedibile» (p. 216).

²³ V. nota 4.

²⁴ Dizionario Treccani, lemma *Ambiente* 2. Fig., disponibile in <http://www.treccani.it/vocabolario/ambiente/>

²⁵ Non si ha minimamente la pretesa di esaurire il problema. Il lavoro ha come obiettivo principale quello di presentare una proposta, che è in corso di approfondimento e oggetto di un'indagine più ampia, da sottoporre all'attenzione del lettore.

²⁶ Cfr. M.C. De Cicco, *Il ruolo dei doveri nella costruzione della legalità costituzionale*, in *I doveri nell'era dei diritti tra etica e mercato* a cura di M.C. De Cicco, Napoli, in corso di stampa.

corruzione²⁷. Difatti, per un vivere civile, vige nell'ordinamento italiano il principio del *neminem laedere*²⁸ per il quale tutti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizi ad altri, altrimenti, sulla base della *clausola generale di responsabilità* da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., saranno chiamati a risarcire i danni.

Senza addentrarsi nei meandri dell'evoluzione della responsabilità civile²⁹ e del danno ingiusto, è possibile affermare che la dignità della persona, la solidarietà sociale e la giustizia distributiva influenzano profondamente la sistematicità del dovere di risarcimento. In particolare, «il limite della solidarietà è operante in tutte le situazioni per le quali è prevista una qualsiasi forma di protezione legislativa»³⁰. Quello italiano è un ordinamento complesso nel quale individui e formazioni sociali avvertono la solidarietà come garanzia di una società personalista e pluralista cosicché il principio solidaristico di rango costituzionale sostiene la funzione sociale negli istituti privatistici in generale e nella responsabilità civile in particolare. La funzione sociale che sorregge il dovere di risarcimento assume così l'ampio significato di una categoria funzionale che trova fondamento nell'art. 2 cost.

L'evoluzione della responsabilità civile è stata anche strutturale laddove si è passati dall'attenzione esclusiva verso l'autore del danno alla preoccupazione nei confronti della vittima del danno ingiusto. Se all'inizio del secolo XX il principio generale in materia era «nessuna responsabilità senza colpa» nel momento attuale vige il principio per il quale la vittima non può rimanere senza risarcimento³¹.

Tale spostamento, legato anche alla relazione fra danno ed ingiustizia, è dovuto anche alla necessità di dare una risposta «alle esigenze più ampie che lo Stato del benessere ha portato con sé. Si che danni in passato subiti senza protesta dalla vittima ed ignorati dalla legge, suscitano oggi la reazione dell'ordinamento giuridico»³².

Poiché l'art. 2043 c.c. è una clausola generale³³, è importante sottolineare il ruolo della giurisprudenza in materia, chiamata a individuare in concreto la casistica rientrante nella norma. Ciò soprattutto in relazione al danno sociale che manca ancora di regolamentazione, motivo per cui i giudici hanno il dovere di agire per prevenire comportamenti illeciti, come quelli che, per condotta socialmente riprovevole, raggiungono diritti diffusi, assoggettandosi pertanto a risarcimento sia di forma compensatoria, punitiva, dissuasiva o didattica. A ciò non è d'ostacolo il riconoscimento ricorrente del fondamento di tipo riparatorio della responsabilità civile - e non sanzionatorio come in quella penale - e quindi non necessariamente collegato al disvalore di una condotta³⁴. Lo impone la nozione stessa di danno ingiusto, nella sua attuale concezione secondo la quale è ingiusto il danno che sia determinato mediante la *lesione di un interesse* meritevole di essere tutelato dall'ordinamento giuridico indipendentemente dalla sua qualificazione formale³⁵. Si consideri poi che l'art. 32 della Costituzione stabilisce che la salute sia tutelata non solo come «fondamentale diritto dell'individuo» ma anche come «interesse della collettività», il che autorizza misure atte a tutelare tale interesse collettivo.

Anche se le situazioni non sono paritetiche, soccorrono in proposito i principi che si sono formati in passato in tema di HIV e di AIDS laddove le complesse problematiche affrontate dal legislatore e dalla giurisprudenza in materia derivavano in parte dal conflitto tra la tutela della salute del singolo e la tutela della salute della collettività e quindi dall'opposizione tra il bene individuale e il bene sociale. Entrambe le situazioni sono centrate sul fenomeno epidemico il cui nucleo risiede nell'incontrollabilità della diffusione e nell'indeterminatezza dei possibili soggetti

²⁷ Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, art. 34 e 35, per il quale «[...] ciascuno Stato parte adotta le misure necessarie, conformemente ai principi del proprio diritto interno, per garantire che le entità o le persone colpite a séguito di un atto di corruzione abbiano il diritto di avviare un'azione legale contro i responsabili di tali danni al fine di ottenere un risarcimento».

²⁸ L'importanza di questo principio in una società democratica è confermata dall'affermazione di N. BOBBIO, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, 1955, che se fosse possibile l'esistenza di un ordinamento con una unica norma, questa sarebbe: *neminem laedere*.

²⁹ Per la quale si rimanda fra gli altri a S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964; P. PERLINGIERI, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 1, p. 116 ss.; A. FLAMINI, *Responsabilità civile e Costituzione*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, n.2, 2013, p. 3 ss.

³⁰ Così, S. RODOTÀ, o.u.c., p. 113.

³¹ Cfr. Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, per la quale «è ingiusto il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima».

³² S. RODOTÀ, *Il problema*, cit., p. 23 s.

³³ V., sul punto, M. FRANZONI, *Danno ingiusto e danno risarcibile nella responsabilità civile*, disponibile in http://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/monografie_ricerche/franzoni.pdf: «Quando vi sono norme che contengono clausole generali o concetti elastici, il potere dell'interprete, proprio per volontà del legislatore, è a tal punto ampio da consentirgli di ricostruire il sistema alla luce del cambiamento dei tempi. Siamo in presenza di un fenomeno di questo tipo, poiché nell'art. 2043 c.c. abbiamo una clausola generale (il "danno ingiusto"), ma abbiamo anche una norma elastica nella seconda parte della norma ("danno")»: A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e M. FEOLA, *La responsabilità civile. Contratto e torto*, orino, 2014, sp. p. 107 ss.

³⁴ V., per tutti, G. ANNUNZIATA, *Responsabilità civile e risarcibilità del danno*, Padova, 2010, p. 4.

³⁵ Così, Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500 che per la prima volta ha riconosciuto la risarcibilità degli interessi legittimi; Cass., 17 maggio 2004, n. 9345.

In dottrina, v. P. SCHLESINGER, *L'ingiustizia del danno*, in *Jus*, 1960, p. 336 ss.; R. SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043*, in *Foro pad.*, 1960, I, p. 1420 ss.; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.

contagiati³⁶, principale caratteristica del Covid-19. Non si può negare, in quest'ottica, che l'inosservanza delle misure di contenzione comporta in sé una insicurezza nei consociati contribuendo all'abbassamento del livello di qualità della vita, oltre ad incidere su aspetti della salute pubblica, come si è cercato di dimostrare. In proposito la Cassazione, di recente³⁷, ha individuato l'elemento essenziale del delitto di epidemia «nella capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione dell'agente» in grado di produrre «il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione».

Sebbene non ancora espressamente recepito, al contrario della esperienza brasiliana che da tempo discute e applica questa nuova categoria di danno³⁸, l'idea di danno sociale non si può dire totalmente sconosciuta alla giurisprudenza italiana. Difatti, seppur sotto diverse denominazioni, la troviamo in alcune sentenze dei giudici amministrativi e contabili, come per esempio quando si qualifica il tempo come «bene della vita» per condannare al risarcimento per danno da disservizio il funzionario corrotto che ha intenzionalmente alterato «l'ordine "naturale" di trattazione delle pratiche»³⁹, oppure nell'orientamento della Corte di Cassazione⁴⁰ quando ha confermato quanto sostenuto dalla Corte d'Appello riguardo all'impatto negativo che la corruzione può avere sulla popolazione, inducendo sfiducia sul corretto funzionamento dell'Amministrazione, con la conseguente lesione della stessa.

A livello normativo, poi, è previsto nell'art. 96, co. 3 c.p.c., per l'ipotesi di lite temeraria, una responsabilità processuale aggravata che prevede una sanzione di carattere pubblicistica, priva di natura risarcitoria⁴¹, destinata a colpire la parte che abbia abusato dello strumento processuale⁴². In tale ipotesi, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, la sanzione mira a scoraggiare iniziative che si configurano in un uso spregiudicato del processo civile e che non sono meramente mirate alla tutela dei diritti dei cittadini; iniziative che minano il buon andamento della giurisdizione, con conseguente dispersione delle risorse destinate alla giurisdizione e all'allungamento dei processi⁴³. A un siffatto comportamento non si può non riconoscere come conseguenza la produzione di effetti pregiudizievoli alla società nel suo insieme, in altre parole, un danno sociale.

Innanzitutto e di forma sommaria, va chiarito che il danno sociale non va confuso con i *punitive damages*⁴⁴, i quali il più delle volte riguardano un illecito commesso nell'ambito di un'attività commerciale e mirano a punire i guadagni ottenuti attraverso la propria attività illecita⁴⁵, e nemmeno con i *societal compensatory damages*⁴⁶. In entrambi i casi, per l'ipotesi che qui ci interessa, le vittime della specifica condotta lesiva sono svariate mentre la vittima del danno sociale è sempre la società vista nella sua interezza. Allo stesso modo, il danno sociale va distinto dal danno morale collettivo, molto ricorrente in Brasile, sia in relazione all'identificazione della vittima, che nei danni morali collettivi corrisponde ad una collettività determinata o determinabile mentre nei danni sociali le vittime sono

³⁶ V., per tutti, S. ARDIZZONE, voce *Epidemia*, in *Dig. Pen.*, IV, Torino, 1990, p. 254.

³⁷ Cassazione, sez. I, 30 ottobre-26 novembre 2016, n. 48014, che sulla base di tale argomento hanno escluso gli estremi del delitto di epidemia nella condotta dell'imputato che aveva consapevolmente trasmesso il virus dell'HIV a più partner, considerate le modalità di trasmissione singola, non integrante «fenomeno epidemico».

³⁸ In dottrina, v., oltre al lavoro di Junqueira de Azevedo cit in nota 19, v., B. CASAGRANDE E SILVA, *Novas Tendências da Responsabilidade Civil. A expansão dos danos indenizáveis*, Curitiba, 2019, p. 214 ss.; In giurisprudenza v., per tutte, TRT da 2ª Região, Dissídio coletivo de greve, Acórdão 2007001568, Rel. Sonia Maria Prince Franzini, Revisor(a): Marcelo Freire Gonçalves, Processo 20288-2007-000-02-00-2, julgado em 28.06.2007, Data de Publicação: 10.07.2007, TJSP - Apel.: 0027158-41.2010.8.26.0564, Relator: Teixeira Leite; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/07/2013; Data de registro: 19/07/2013.

Nelle V Giornate di Diritto Civile del *Conselho da Justiça Federal* (2011) fu approvato l'enunciato n. 456 che così recita: «L'espressione "danno" nell'art. 944 [c.c.] include non solo i danni individuali, materiali o immateriali, ma anche i danni sociali, diffusi, collettivi e individuali omogenei che possono essere reclamati da coloro che sono legittimati a proporre azioni collettive.» (traduzione ns).

³⁹ Corte dei Conti, sez. Lombardia, 31 luglio 2015 n. 139, che ha individuato la responsabilità per danno da disservizio, quale sottocategoria del danno erariale, come idonea a ricomprendere le diverse ipotesi di «alterazione» dell'attività amministrativa che possono verificarsi anche come conseguenza di episodi di corruzione «propria» (art. 319 cod. pen.), o «impropria» (art. 318 cod. pen.). Si è messo in evidenza come dal fattore tempo spesso dipende la scelta da parte del privato che, a causa del ritardo nella risposta da parte della PA può vedere irrimediabilmente sfumato il conseguimento di una determinata utilità.

⁴⁰ Cass. Civ sez. III, 24 aprile 2015, n. 8394, disponibile in <http://www.avvocatocivilista.net>. Accesso il: 20 ag. 2024.

⁴¹ Così Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; Cass. Civ., sez. III, Ord. 12 giugno 2018, n. 15209.

⁴² Secondo un orientamento della Cassazione civile (sez. III, Ord. n. 15209, cit.) la fattispecie prevista nel comma 3 prescinde dall'elemento soggettivo che resta comunque necessario nelle ipotesi previste nell'art. 96, commi 1 e 2. V. tuttavia, Cass., Sez. un., 13 settembre 2018, 22405, per la quale nonostante la fattispecie non richieda la domanda di parte né la prova del danno, è pur sempre necessario, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente.

⁴³ Cass. Civ., sez. III, Ord. 18 luglio-11 ottobre 2018, n. 25176.

⁴⁴ I *punitive (o exemplary) damages* (risarcimenti punitivi o esemplari) consistono in un istituto giuridico tipico degli ordinamenti di *common law*, specificamente degli Usa, che prevede il riconoscimento al danneggiato di un ulteriore autonomo risarcimento oltre a quello necessario per compensare il danno subito (*compensatory damages*) nel caso in cui il danneggiante abbia agito con dolo (*malice*) o con colpa grave (*gross negligence*).

⁴⁵ Come i casi relativi, tanto per citare i più eclatanti, al danno da fumo oppure alla messa in commercio di prodotti difettosi.

⁴⁶ V. sul punto, analiticamente, F. QUARTA, Azioni di classe e mass torts, in *Rass. Dir. Civ.*, 2013, p. 1211 ss.

indeterminate e indeterminabili, sia per quanto riguarda la destinazione del risarcimento che nei danni morali collettivi è destinato alla vittima, mentre nel danno sociale è destinato ad un fondo ad hoc, come si dirà più avanti⁴⁷.

Ciò nonostante, trattasi comunque di uno strumento affittivo di sanzioni pecuniarie civili, con finalità sia repressiva, visto la condotta del danneggiante, sia preventiva, perché destinato a scoraggiare la pratica nefasta della corruzione in tutte le sue forme, evitando l'aggravarsi del degrado sociale decorrente dalla pratica perversa e illecita del mercato, che finisce per corrompere il proprio stato democratico di diritto. Lo stesso dicasi in relazione all'attuale crisi pandemica laddove la condanna per danno sociale fungerebbe da deterrente anche a quei comportamenti corretti e antisociali di cui si discorre, ancora più evidenti quando messi in atto da persone giuridiche. Basti pensare ai bar, alle palestre, ai negozi o anche agli stabilimenti produttivi che nonostante i divieti, continuassero le proprie attività, esponendo gli avventori ai rischi e inviando un messaggio sbagliato alla società cioè della non necessità del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus⁴⁸.

Con l'apertura operata dalle Sezioni Unite della Cassazione verso i risarcimenti punitivi⁴⁹, i tempi sono diventati maturi per il recepimento anche nel nostro ordinamento di questa nuova categoria di danno. Sebbene la categoria del danno sociale non sia stata pensata come un rimedio contro la corruzione e a maggior ragione per l'ipotesi di pandemie, riteniamo che la sua applicazione in questi casi sia più che giustificata. Il fatto antigiusdittico della corruzione e della condotta di chi, pur consapevole di essere contagiato o di poter contagiare terzi ignoti, se ne va in giro incurante delle prescrizioni e dei divieti assume rilievo in sé e per sé in quanto lesivo del diritto e delle libertà delle persone nel senso che si è cercato di dimostrare nel presente lavoro, di guisa che il carattere offensivo della condotta si concretizza nel momento stesso in cui l'atto è posto in essere.

Si è affermato in proposito che la solidarietà si specifica con riferimento al momento del danno⁵⁰. In quest'ottica, configura fatto illecito anche il comportamento degli imprenditori e dei commercianti che violano le misure restrittive mossi soltanto dalla ricerca del profitto, senza tener nel dovuto conto la salute dei dipendenti, dei clienti e di quanti ne vengano in contatto. Allo stesso modo, i governanti a più livelli che, per ragioni evidentemente politiche, hanno adottato una posizione negazionista in relazione all'epidemia, noncurante delle tragiche conseguenze che ne sono derivate alla popolazione.

È innegabile che tale comportamento leda il diritto alla salute pubblica e alla vita, costituzionalmente garantiti, configurandosi come un danno ingiusto⁵¹ che, come tale, si ribadisce, non può rimanere a carico della vittima.

Il danno sociale può configurarsi come un danno-evento sì che nell'ipotesi qui considerata, la mera inosservanza delle misure di contenimento determinate dal governo è risarcibile di per sé, indipendentemente dalla conseguente contaminazione di altre persone. Pur non rinvenendosi nell'ordinamento norme espresse a favore dei danni *in re ipsa*, dinnanzi alla prova della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, la giurisprudenza è solita accettare la presunzione fino a prova contraria che l'attore abbia subito un danno non patrimoniale ad essa conseguente⁵².

Le ipotesi di applicabilità di questa categoria sono diverse e di palese mancanza effettiva di tutela. Per rimanere nell'ambito della corruzione, ipotesi di più immediata evidenza, è sufficiente citare i crolli delle case, degli edifici, delle scuole a ogni terremoto, per eccesso di sabbia e poco cemento nella loro costruzione dagli appalti viziati⁵³;

⁴⁷ Così, B. CASAGRANDE E SILVA, *Novas Tendências da Responsabilidade Civil: a expansão dos danos indenizáveis*, Curitiba: Jurua, 2019, cit., p. 215, il quale ricorda che entrambe le figure hanno lo stesso fondamento normativo: art. 1, inc. IV, l. 7347, 24 luglio 1985 (*Lei de ação civil pública*) e art. 6, inc. IV, *Código de Defesa do Consumidor*. Sul danno morale collettivo v. anche N. ROSENWALD, *A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo*, O. disorgement e a indenização restitutoria, Salvador, 2019, p. 486 ss.

⁴⁸ Nel senso del testo e per un'analisi della situazione in Brasile, v. C. REIS, G. ALBERGE REIS E R. NOGAROLI, *Danos sociais na desobediência aos decretos de suspensão das atividades empresariais em razão da covid-19, in Coronavírus e responsabilidade civil: impactos contratuais e extracontratuais*, cit., p. 457 ss.

⁴⁹ Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico».

⁵⁰ S. ROBOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit. p. 25, secondo cui «quel che si coglie [...] nella norma costituzionale è l'estrema ampiezza delle situazioni in ordine alle quali è possibile parlar di danno in senso giuridico».

⁵¹ Sull'evoluzione del danno ingiusto v. ANTONIO, FLAMINI, *Il danno alla persona*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.

⁵² Così, SIRENA, Pietro. Il concetto di «danno» nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile. *Rassegna di diritto civile*, [s. l.], n. 2, p. 544-565, 2019. Disponibile in: <https://hdl.handle.net/11565/4025603>. Accesso il: 20 ag. 2024, p. 552. Per la giurisprudenza, v. Cass. 5 marzo 2015, n. 4443; Cass. 23 gennaio 2014 n. 1361; 3 ottobre 2013, n. 22585; 20 novembre 2012, n. 20292, tutte disponibili online.

⁵³ Cfr. DELL'OLIO, Tonio. Corruzione e diritti umani. *Mosaico di Pace*, Bisceglie, Italia, 11 dic. 2014. Disponibile il: <https://old.mosaicodipace.it/mosaico/a/41073.html>. Accesso il: 20 ag. 2024.

l'ennesima tragedia/scandalo del crollo del ponte Morandi, a Genova⁵⁴ che si allaccia ad un altro caso⁵⁵ relativo ad una ditta di Castellammare di Stabia, specializzata in carpenteria metallica, denunciata da un ex carabiniere che ci lavorava ufficialmente come agente di sicurezza, ma in realtà come *factotum*. In questa sua veste ha avuto opportunità di assistere ad una serie di illeciti collegati ad atti corruttivi che culminarono con il crollo di un casello autostradale. Fatto che lo ha convinto a dimettersi e collaborare con la magistratura.

Un'ipotesi, anch'essa abbastanza frequente, si dà qualora una persona abbia perso il lavoro perché l'impresa dove lavorava è stata costretta a chiudere in virtù della concorrenza sleale di un'altra impresa, prospera perché corrotta⁵⁶. In questo caso il lavoratore ha diritto di chiedere a quest'ultima il risarcimento per i danni subiti. E siccome il danno che l'impresa corrotta ha cagionato non è circoscritto soltanto a quel determinato lavoratore ma riguarda quanto meno tutti i lavoratori dell'impresa e la comunità nella sua interezza, non è azzardato sostenere la configurabilità di tale danno come «danno sociale».

Ancora, in un altro scandalo riguardanti l'acquisto di valvole cardiache difettose nell'Ospedale Molinette di Torino, poi impiantate in diversi pazienti, deceduti o rimasti gravemente lesionati di conseguenza. Anche in questa ipotesi, il danno sociale è facilmente comprovabile laddove le indagini che susseguirono hanno dimostrato «che alla radice di quegli acquisti non vi fosse alcuna valutazione sulla qualità del prodotto a beneficio degli ammalati, ma soltanto l'aspettativa di tangenti da parte dei primari»⁵⁷.

Questi esempi fanno ben capire lo schema della corruzione, ove i guadagni si concentrano in mano di pochi beneficiari mentre i costi ricadono su un vasto pubblico di vittime, la maggior parte delle quali inconsapevoli e che meritano una tutela effettiva dei diritti lesi.

5 La legittimità a chiedere il danno sociale e la destinazione del risarcimento.

Sulla legittimità a chiedere il danno sociale, onde evitare che, così come accade con l'art. 96, co. 1 e 2 c.p.c., lo strumento della responsabilità per danno sociale risulti nella pratica inutilizzabile in ragione della difficoltà della prova del danno, specie in ordine al quantum, non sembra irragionevole sostenere che, allo stesso modo dell'ipotesi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., il giudice nella veste di pubblico ufficiale possa liquidare a carico della parte soccombente (nella specie il danneggiante), anche d'ufficio, una somma ulteriore a titolo di danno sociale. D'altronde, come è noto la rilevanza d'ufficio scatta quando l'illecito va oltre il livello individuale, come è il caso ora in esame. Il danno sociale dovrà essere fissato d'accordo con l'estensione del danno secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Strettamente connesso al «chi» può avanzare la richiesta è il «chi» ne potrà/dovrà beneficiare: detto in altri termini in relazione all'annosa questione sulla destinazione dell'indennizzo, è ragionevole affermare che il principio di solidarietà, coniugato alla giustizia distributiva, fondamento costituzionale del danno sociale, imporrebbe che la somma liquidata a tale titolo sia attribuita non al singolo danneggiato che si sia adoperato per vedere condannato il danneggiante⁵⁸, ma ai consociati. Tale soluzione, oltre a rispondere ad istanze di natura solidaristiche, eviterebbe l'aggravarsi della discriminazione e della disuguaglianza già violate dall'atto corruttivo laddove impedirebbe che l'intera somma liquidata fosse attribuita al primo danneggiato che, più solerte degli altri, o più capace economicamente, abbia per primo promosso l'azione giudiziale⁵⁹.

A sostegno della soluzione proposta si potrebbe citare, a contrario, l'art. 96, co. 3 c.p.c., norma di natura sanzionatoria⁶⁰ che, prevede una sanzione d'ufficio e esclude la necessità di un danno alla controparte, nonostante

⁵⁴ Successo il 14 agosto 2018.

⁵⁵ Riportato e commentato da A. VANNUCCI, *Atlante della corruzione*, Torino: Einaudi, 2014, p. 191.

⁵⁶ Come sottolineato da A. VANNUCCI, o.c., p. 35, nota 39, «la corruzione privata è assimilabile a quella pubblica anche per le ricadute negative sulla collettività. La pratica delle tangenti indirizzate verso agenti privati, infatti, rende opachi i processi di mercato, danneggia i consumatori; induce al consumo di beni e servizi inutili; aumenta l'esborso pagato dai consumatori, visto che sui prezzi finali pesa un ricarico-tangenti; distorce la concorrenza; introducendo quale criterio di successo la spregiudicatezza nel gestire relazioni nascoste, violare gli accordi contrattuali e le leggi, piuttosto che la qualità e l'efficienza dei processi produttivi».

⁵⁷ Sul punto, A. VANNUCCI, o.c., p. 189 s.

⁵⁸ Come viceversa propone A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, o.c., p. 217, secondo cui «il privato, nella sua azione individuale di responsabilità civile, agisce anche come difensore della società. Esercita un *munus pubblico* [...] agisce anche come "pubblico ministero privato" e per questo merita la ricompensa» (traduzione ns.).

⁵⁹ Così, seppur in relazione ai danni punitivi in azioni di classe, F. QUARTA, o.c., spec. p. 1238.

⁶⁰ Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152, investita di questione relativa all'art. 96 c.p.c. ha sancito la natura «non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattiva» di questa disposizione.

la somma liquidata a titolo di sanzione sia destinata alla controparte e non all'erario⁶¹. Dottrina e giurisprudenza ritengono che la scelta del legislatore sia nel senso di rendere effettivo il recupero della somma anche se tale giustificazione, così come formulata, non sembrerebbe avere una valenza sulla base dei principi. La fattispecie prevista nella norma, lite temeraria⁶², è diversa da quella presa in considerazione nel presente lavoro sotto vari aspetti, dalla modalità di attuazione al tipo di vittima che miete. Difatti, mentre nel caso di responsabilità aggravata la vittima è la controparte e soltanto in via indiretta la società, nelle ipotesi qui considerate, il danneggiato è la società nella sua interezza giacché, come già affermato, il fatto antigiuridico della corruzione e il comportamento considerato di chi violando le regole ha messo in pericolo la vita e l'incolumità di terzi assumono rilievo in sé e per sé in quanto lesivo dei diritti delle persone.

Ciononostante si potrebbe ipotizzare anche la configurabilità dell'abuso nel processo⁶³ come un danno sociale, consistente in un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo l'attività posta in essere non già finalizzata alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinata soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, di conseguenza, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie al buon funzionamento della giurisdizione.

Nel danno sociale quindi la *ratio* consisterà nella primordiale funzione preventivo-precauzionale che innegabilmente è insita nella punizione. In questi casi, tuttavia, l'istituto, come si è visto, non può essere equiparato a quello del danno punitivo di stampo nordamericano, anche perché il valore in più dell'indennizzo da pagare in funzione sanzionatoria non andrà a vantaggio di un'unica persona bensì dei consociati mediante il deposito della condanna su fondi previamente determinati. Lo impone, si ribadisce, il principio di solidarietà, coniugato alla giustizia distributiva, fondamento costituzionale del danno sociale.

Siccome la corruzione distoglie i fondi destinati a fornire servizi essenziali, come sanità, istruzione, alloggi, trasporto, con conseguente riduzione dei servizi offerti, crediamo che la somma liquidata in funzione punitiva/deterrente dovrebbe essere destinata ai settori di riferimento in relazione al diritto violato. Così, a titolo di esempio, nel caso dello scandalo delle valvole cardiache dell'Ospedale Molinette di Torino, la somma andrebbe destinata al settore sanitario pubblico⁶⁴. Sempre in ambito sanitario, il risarcimento liquidato a titolo di danno sociale potrebbe essere destinato ad avviare, almeno in parte, alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari essenziali, come nell'ipotesi dei diritti sociali finanziariamente condizionati, evitandosi così di comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come profilo inviolabile della dignità umana⁶⁵.

Il danno sociale ovviamente va oltre le ipotesi di danno da atti corruttivi, ma per evitare la sua estensione smisurata e di conseguenza la mercantilizzazione delle relazioni esistenziali è necessario un'opera certosina della dottrina e della giurisprudenza che possa arginare il suo ambito di operatività⁶⁶ con l'individuazione di validi criteri

⁶¹ La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, co. 3 adducendo sul fondamento che «L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Inoltre, riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta».

⁶² Sulla quale, di recente, v. Cass., sez. civ. II, ord. n. 595, 14 gennaio 2019, disponibile in <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>. Accesso il: 20 ag. 2024.

⁶³ Per un'analisi della figura dell'abuso nel processo, v. M.P. GASPERINI, Diritto di azione ed etica processuale, in: *I doveri nell'era dei diritti*, cit..

⁶⁴ In tal senso ha deciso la 4. Câmara de Direito Privado del Tribunale di Giustizia di São Paulo in un caso riguardante il reiterato comportamento scorretto di una impresa privata di assistenza sanitaria, che in Brasile quasi sempre sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, ha destinato la somma liquidata a titolo di danno sociale all'Hospital das Clínicas della Facoltà di Medicina dell'Università di São Paulo, vietando espressamente all'impresa di trasferire tale costo ai clienti sotto qualsiasi forma: TJSP, Ap. 002715844120108260564 SP 0027158-41/2010.8.26.0564. Rel. Teixeira Leite, 18 luglio 2013.

⁶⁵ Come è noto, è la statura la giurisprudenza costituzionale a dare avvio alla stagione dei diritti «condizionati» alla valutazione posta in essere dal legislatore in ordine al bilanciamento di interessi costituzionali ed esigenze obiettive di razionalizzazione delle risorse: cfr Corte cost. 16 ottobre 1990, n. 455, in *Rass. Avv. Stato*, 1990, I, p. 418, ove si afferma che il diritto alla salute avviene «tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento». Tuttavia, come affermato da più voci, se i diritti e le libertà tradizionali sono stati dai Costituenti integrati in nome dei principi di uguaglianza sostanziale e di solidarietà, diventa insostenibile riconoscere dei diritti fondamentali alle fasce più deboli soltanto «se e quando le risorse disponibili, o la situazione economica lo consente»: F. GABRIELE e A. M. NICO, Osservazioni «a prima lettura» sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del «togliere ai ricchi per dare ai poveri» alla legittimità del «chi ha avuto, ha avuto, ha avuto... scordiamoci il passato», in *Rivista AIC*, n. 2, 2015.

⁶⁶ È necessario evitare di banalizzare il danno sociale affinché non perda di efficacia, così come è successo con il danno morale in Brasile, ancorato secondo l'orientamento maggioritario al dolore, tristezza, sofferenza e umiliazione cagionata a qualcuno, quando in mezzo all'euforia della sua introduzione sia nella Costituzione sia, posteriormente, nel Codice civile del 2002, anche al più minimo disagio veniva arbitrato cifre esorbitanti in suo nome. V., sul punto, M.C. BODIN DE MORAES, Conceito, função e quantificação do dano moral. *Rev. IBERC*, 2019, v. 1, n. 1, p. 1 ss., che caldeggia l'orientamento minoritario, preferibile, secondo il quale il danno morale è la violazione alla dignità umana compresa come la confluenza dei principi di libertà, uguaglianza, integrità psico-fisica e solidarietà: Id., *Il Dano à Pessoa Humana. Uma leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais*, Renovar, 2003.

La stessa situazione si è creata in Italia negli anni '90 del secolo scorso, con il riconoscimento del danno esistenziale, ritenuto ingiusto in quanto determinato mediante la violazione di un preteso diritto alla felicità (sul punto v. P. CENDON e P. ZIVZ, Il danno esistenziale: una nuova categoria della responsabilità civile, Milano, 2000). Ricorda P. SIRENA, Il concetto di «danno», cit., p. 551 s., che a seguito delle numerose «richieste di carattere bagatellare», la Corte suprema è stata indotta a «normalizzare» il risarcimento del danno esistenziale [...] ammettendo i risarcimenti nei soli casi di violazione di un diritto della persona costituzionalmente rilevante».

ancorati ai valori dell'ordinamento quali la persona, la dignità umana e la libertà di iniziativa economica, riconosciuta come meritevole di tutela soltanto quando realizza un'utilità sociale.

In considerazione del monito delle Sezioni Unite della Cassazione⁶⁷ nel senso che «ogni imposizione di prestazione personale esige una "intermediazione legislativa", in forza del principio di cui all'art. 23 Cost. [...] che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario» (corsivo ns.), sarebbe opportuno la manifestazione del legislatore per delineare l'istituto stabilendo modalità, dimensione e limiti. Tuttavia, per ovviare al rischio che una eventuale inerzia del legislatore si traduca in un (ulteriore) pregiudizio alla collettività diviene fondamentale l'intervento del giudice chiamato a ridare effettività e piena tutela al diritto leso.

6 Considerazioni conclusive

Il danno sociale può rivelarsi un importante mezzo per rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali dei consociati. Infatti, esso risponde ai valori dell'ordinamento in quanto oltretutto supera la netta separazione fra diritto civile e diritto penale che, nell'ipotesi, dialogano fra di loro nel pieno rispetto dell'unitarietà dell'ordinamento che vede al suo apice l'unitario valore della persona⁶⁸.

In particolare, nonostante i punti ancora da chiarire su alcuni aspetti di questa nuova figura di danno risarcibile, la sua previsione anche nell'ordinamento italiano si presenta come un utile strumento per contribuire a frenare le pratiche di corruzione da parte delle imprese e della PA e per ridurre il senso di impunità laddove vi siano anche società private condannate a elargire considerevoli somme di danaro per i danni sociali causati da atti corruttivi.

Per quanto concerne la violazione delle regole adottate per evitare la diffusione del virus, è la società in quanto tale a subire il danno ingiusto che può essere individuato, per esempio, nella perdita di fiducia nel sistema, nel cambiamento in negativo dei valori percepiti dalle persone. Anche in questo caso la nuova tipologia di danno tutelerebbe l'interesse di rango costituzionale alla tutela del benessere sociale laddove «persona e solidarietà sono» da considerarsi come «un binomio inscindibile perché aver cura dell'altro fa parte del concetto di persona»⁶⁹.

Come si è detto all'inizio, l'attuale pandemia pone delicati equilibri fra diritti, libertà e interessi coinvolti che nel momento di crisi sono stati bilanciati sulla base del principio di solidarietà⁷⁰. La velocità di espansione del virus ha costretto i governi ad adottare misure straordinarie atte ad evitare il collasso del sistema sanitario ma così facendo hanno dovuto determinare la chiusura delle attività produttive e commerciali non ritenute essenziali, con gravi ricadute sull'economia del paese. Non si è voluto affrontare tale specifico discorso in questa sede, per non allontanarsi troppo dalla proposta di lavoro, ma va considerato comunque il fatto che sebbene le risposte del governo all'emergenza abbiano giustamente privilegiato l'essere sull'avere, le misure appunto straordinarie prese in quel delicato momento devono restare tali in modo da evitare che alla fine la medicina non si dimostri più dannosa della malattia. Da più parti infatti si allerta sulla necessità di evitare che le pregnanti necessità di combattere la pandemia portino a preterire le esigenze economiche, già abbastanza colpite dalle attuali misure restrittive e sofferenti ad una prolungata chiusura delle attività produttive, se non a scapito della fine del welfare e di conseguenza anche della stessa salute dei cittadini.

Si profilano tempi molto critici, che rendono sempre attuali l'avvertenza di Rodotà di evitare che in tempi difficili i diritti vengano ristretti o addirittura cancellati oppure che diventino «un lusso incompatibile con la crisi economica, con la diminuzione delle risorse finanziarie»⁷¹.

⁶⁷ Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601.

⁶⁸ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 141.

⁶⁹ Così A. FLAMINI, *Responsabilità civile e Costituzione*, cit., p. 3.

⁷⁰ V. R. BARTOLI, *Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus": problematiche e prospettive*, in *Sistema penale*, 24 aprile 2020, in <https://www.sistemapenale.it>, che avverte sui rischi degli estremismi affermando che «occorre evitare, cioè, che chi si esprime a favore dei provvedimenti fino ad ora adottati venga identificato per il contrasto del coronavirus, ma contro la democrazia e le garanzie e chi è contrario ai provvedimenti sia considerato per la democrazia e le garanzie, ma anche un alleato del coronavirus».

⁷¹ Sulla centralità dei diritti fondamentali nello stretto legame tra democrazia e diritti, v. il testo di S. ROBOTÀ, *Perché i diritti non sono un lusso in tempo di crisi*, apparso su *La Repubblica* il 20.10.14, Disponibile In: www.repubblica.it. Accesso il: 20 ag. 2024, per il quale «il problema concreto non è la dismisura dei diritti, ma la loro negazione quotidiana determinata dalle disuguaglianze, dalla povertà, dalle discriminazioni, dal rifiuto dell'altro che, negando la dignità stessa della persona, contraddicono quella "politica dell'umanità" alla quale è legata la vicenda dei diritti».

REFERÊNCIAS

- ANNUNZIATA, Gaetano. **Responsabilità civile e risarcibilità del danno**. Padova: Cedam, 2010.
- ARDIZZONE, Salvatore. Verbete Epidemia. In: SACCO, Rodolfo (cur.). **Digesto delle discipline penalistiche**. Torino: UTET Giuridica, 1990. v. 4, p. 254-245.
- AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. **Revista Trimestral de Direito Civil**, São Paulo, v. 5, n. 19, p. 211-218, jul./set. 2004. Disponível il: <https://repositorio.usp.br/item/001456941>. Acesso il: 20 ag. 2024.
- BARTOLI, Roberto. Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus": problematiche e prospettive. **Sistema Penale**, Milano, p. 1-15, 24 apr. 2020. Disponibile il : <https://www.sistemapenale.it> . Acesso em: 20 ag. 2024.
- BOFF, Leonardo. Covid-19 e as falácias do homo economicus: Castor Bartolomé Ruiz. **Leonardo Boff**, Petrópolis, 20 abr. 2020. Disponibile il: <https://leonardoboff.org/2020/04/20/covid-19-e-as-falacias-do-homo-economicuscastor-bartolome-ruiz/>. Acesso il: 20 ag. 2024.
- BERNARDI, Alessandro. Il diritto penale alla prova della Covid-19. **Diritto Penale e Processo**, [s. l.], v. 26, n. 4, p. 441-451, 2020.
- CENDON, Paolo; ZIVIZ, Patrizia. **Il danno esistenziale: una nuova categoria della responsabilità civile**. Milano: Giuffré, 2000.
- D'ALESSANDRO, Daniele. **Sussidiarietà solidarietà e azione amministrativa**. Milano: Giuffré 2004.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos da Teoria Geral do Estado**. 25. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.
- DANTAS, Eduardo; NOGAROLI, Rafaella. Em busca das virtudes em tempos de pandemia: reflexos jurídico e ético no distanciamento social, confinamento e quarentena domiciliar. In: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; ROSENVALD, Nelson; DENSA, Roberta (org.). **Coronavirus e responsabilidade civil: impactos contratuais e extracontratuais**. São Paulo: Foco, 2020. p. 235-244.
- DE CICCO, Maria Cristina. Il ruolo dei doveri nella costruzione della legalità costituzionale. In: DE CICCO, Maria Croistina (org.). **I doveri nell'era dei diritti tra etica e mercato**. Napoli: Editoriale Scientifica, 2020. p. 13-49.
- DE CICCO, Maria Cristina. L'impatto della corruzione sul diritto delle persone: prime riflessioni. In: DE CICCO, Maria Cristina (org.). **Corruzione Brasile-Italia: problematiche a confronto**. Napoli: Editoriale Scientifica, 2019. p. 53-78.
- DELL'OLIO, Tonio. Corruzione e diritti umani. **Mosaico di Pace**, Bisceglie, Itália, 11 dic. 2014. Disponibile il: <https://old.mosaicodipace.it/mosaico/a/41073.html>. Acesso il: 20 ag. 2024.
- DI LAURO, Antonino Procida Mirabelli; FEOLA, Maria. **La responsabilità civile: contratto e torto**. Torino: Giappichelli Editore, 2014.
- DIZIONARIO TRECCANI. Iema Ambiente. Istituto Giovanni Treccani, Roma, [2024]. Disponibile il: <http://www.treccani.it/vocabolario/ambiente/>. Acesso il: 20 ag. 2024.
- FLAMINI, Antonio. **Il danno alla persona**. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.
- FLAMINI, Antonio. Responsabilità civile e Costituzione. **Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino**, Macerata, n. 2, p. 1-15, 2013. Disponibile il: <https://afg.unicam.it/2013/responsabilita-civile-e-costituzione>. Acesso il: 20 ag. 2024.
- FRANZONI, Massimo. Danno ingiusto e danno risarcibile nella responsabilità civile. In: CONVEGNO ASSOCIAZIONE M. GIOIA, 2002, Roma. **Micropermanenti** - Macroproblemi Diritti Delle Vittime Ed Esigenze Economico Politiche Tra Prospettive Nazionali e Contesto Europeo. Roma: PEOPI, 24-25 maggio 2002. p.1-5. Disponibile il: http://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/monografie_ricerche/franzoni.pdf. Acesso il: 20 ag. 2024.

GABRIELE, Francesco; NICO, Anna Maria. Osservazioni "a prima lettura" sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del "togliere ai ricchi per dare ai poveri" alla legittimità del "chi ha avuto, ha avuto, ha avuto...scordiamoci il passato". **Rivista AIC**, [s. l.], n. 2, p. 1-13, 2015. Disponibile il: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2015_Gabriele_Nico.pdf. Accesso il: 20 ag. 2024.

GASPERINI, Maria Pia. Diritto di azione ed etica processuale. In: DE CICCIO, Maria Cristina (org.). **I doveri nell'era dei diritti tra etica e mercato (ed. Bilingue)**. Napoli: Editoriale Scientifica, 2020. p. 205-225.

INGROSSO, Marco. **Senza benessere sociale**: nuovi rischi e attesa di qualità della vita nell'era planetaria. Milano: Franco Angeli, 2003.

MATTEI, Ugo. **Beni comuni**: un manifesto. 7. ed. Bari: Editori Laterza, 2011.

MORAES, Maria Celina Bodin de. Conceito, função e quantificação do dano moral. **Revista IBERC**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 1-24, 2019. DOI: <https://doi.org/10.37963/iberc.v1i1.4>

MORAES, Maria Celina Bodin de. **Dano à pessoa humana**: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. São Paulo: Renovar, 2003.

PERLINGIERI, Pietro. **Il diritto civile nella legalità costituzionale**. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

PERLINGIERI, Pietro. **La personalità umana nell'ordinamento giuridico**. Camerino: Jovene, 1972.

PERLINGIERI, Pietro. **La persona e i suoi diritti**: problemi del diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2005.

PERLINGIERI, Pietro. Le funzioni della responsabilità civile. **Rassegna di diritto civile**, [s. l.], n. 1, p. 115-123, 2011.

QUARTA, Francesco. Azioni di classe e mass torts: a proposito di un dibattito statunitense sulla quantificazione del "danno alla società". **Rassegna di diritto civile**, [s. l.], n. 4, p. 1211-1247, 2013.

REIS, Clayton; REIS, Guilherme Alberge; NOGAROLI, Rafaella. Danos sociais na desobediência aos decretos de suspensão das atividades empresariais em razão da Covid-19. In: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; ROSENVALD, Nelson; DENSA, Roberta (orgs.). **Coronavirus e responsabilidade civil**: impactos contratuais e extracontratuais. São Paulo: Foco, 2020. p. 457-468.

RODOTÀ, Stefano. **Il problema della responsabilità civile**. Milano: Giuffrè 1964.

RODOTÀ, Stefano. **La rivoluzione della dignità**. Napoli: Editoriale Scientifica, 2013.

RODOTÀ, Stefano. Perché i diritti non sono un lusso in tempo di crisi. **La Repubblica**, Roma, 20 dic. 2014. Cultura. Disponibile in: https://www.repubblica.it/cultura/2014/10/20/news/perch_i_diritti_non_sono_un_lusso_in_tempo_di_crisi-98532362/. Accesso il: 20 ag. 2024.

RODOTÀ, Stefano. **Solidarietà**: una utopia necessaria. Bari: Laterza, 2014.

ROSENVALD, Nelson. **A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo**: o disgorgement e a indenização retributória. Salvador: Editora Juspodivn, 2019.

RUGGERI, Antonio. Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio. **Consulta Online**, [s. l.], n. 3, p. 445-459, 2017.

SACCO, Rodolfo. L'ingiustizia di cui all'art. 2043. **Foro Padano**, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 1420-1442, 1960.

SCHLESINGER, Piero. La "ingiustizia" del danno nell'illecito civile. **JUS Rivista di Scienze Giuridiche**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 336-347, mar. 1960.

SILVA, Bruno Casagrande e. **Novas tendências da responsabilidade civil**: a expansão dos danos indenizáveis. Curitiba: Juruá, 2019.

Maria Cristina de Cicco

SIRENA, Pietro. Il concetto di «danno» nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile.

Rassegna di diritto civile, [s. l.], n. 2, p. 544-565, 2019. Disponibile in: <https://hdl.handle.net/11565/4025603>.

Accesso il: 20 ag. 2024

VANNUCCI, Alberto. **L'atlante della corruzione**. Torino: EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2012.

VIOLANTE, Luciano. **Il dovere di avere doveri**. Torino: Einaudi, 2014.

ZAGREBELSKY, Gustavo. **Diritti per forza**. Torino: Einaudi, 2017.

Como citar:

DE CICCIO, Maria Cristina. O dano social como nova tipologia de dano indenizável. **Pensar – Revista de Ciências Jurídicas**, Fortaleza, v. 29, n. 3, p. 1-14, jul./set. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5020/2317-2150.2024.15470>

Endereço para correspondência:

Maria Cristina de Cicco

E-mail: cristina.decicco@unicam.it



Recebido em: 04/06/2024

Aceito em: 13/08/2024

Il_danno_sociale_come_nuova_tipologia_di_danno_risarcibile...

RELATÓRIO DE ORIGINALIDADE

32%	32%	8%	11%
ÍNDICE DE SEMELHANÇA	FONTES DA INTERNET	PUBLICAÇÕES	DOCUMENTOS DOS ALUNOS

FONTES PRIMÁRIAS

1	pubblicazioni.unicam.it	3%
	Fonte da Internet	
2	editora.newtonpaiva.br	3%
	Fonte da Internet	
3	hdl.handle.net	2%
	Fonte da Internet	
4	praxis-juridica.blogspot.com	1%
	Fonte da Internet	
5	ojs.unifor.br	1%
	Fonte da Internet	
6	www.avvocatoflorio.com	1%
	Fonte da Internet	
7	www.perlego.com	1%
	Fonte da Internet	
8	www.questionegiustizia.it	1%
	Fonte da Internet	
9	books.openedition.org	1%
	Fonte da Internet	
10	www.mmlaw.it	1%
	Fonte da Internet	
11	publicatt.unicatt.it	1%
	Fonte da Internet	
12	www.diritto.it	1%
	Fonte da Internet	
13	www.puntodidiritto.it	1%
	Fonte da Internet	

14	forum.laudellulivo.org Fonte da Internet	1 %
15	www.giustiziainsieme.it Fonte da Internet	1 %
16	www.carteinregola.it Fonte da Internet	1 %
17	www.contabilita-pubblica.it Fonte da Internet	<1 %
18	network.bepress.com Fonte da Internet	<1 %
19	www.cortecostituzionale.it Fonte da Internet	<1 %
20	Submitted to UNITELMA SAPIENZA University Documento do Aluno	<1 %
21	www.altalex.com Fonte da Internet	<1 %
22	www.campedel.it Fonte da Internet	<1 %
23	www.ilcaso.it Fonte da Internet	<1 %
24	www.ilfattoquotidiano.it Fonte da Internet	<1 %
25	www.tesionline.it Fonte da Internet	<1 %
26	host.uniroma3.it Fonte da Internet	<1 %
27	iris.unitn.it Fonte da Internet	<1 %
28	www.deiustitia.it Fonte da Internet	<1 %
29	d7.unicam.it Fonte da Internet	<1 %

30	quasianonima.it Fonte da Internet	<1 %
31	Thalles Ricardo Alciati Valim. "Identificação e reparação de danos a partir do binômio dano-evento e dano-prejuízo", Universidade de São Paulo. Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais, 2023 Publicação	<1 %
32	eprints-phd.biblio.unitn.it Fonte da Internet	<1 %
33	afg.unicam.it Fonte da Internet	<1 %
34	amsdottorato.unibo.it Fonte da Internet	<1 %
35	reste-ponte-encore.biz Fonte da Internet	<1 %
36	www.liceoluciopiccolo.edu.it Fonte da Internet	<1 %
37	www.openaccessrepository.it Fonte da Internet	<1 %
38	www.iris.unina.it Fonte da Internet	<1 %
39	eprints.lib.hokudai.ac.jp Fonte da Internet	<1 %
40	edicolaprofessionale.com Fonte da Internet	<1 %
41	www.iusexplorer.it Fonte da Internet	<1 %
42	dspace.unical.it Fonte da Internet	<1 %
43	bdjur.stj.jus.br Fonte da Internet	<1 %

44	flore.unifi.it Fonte da Internet	<1 %
45	repositorio.ufjf.br Fonte da Internet	<1 %
46	elea.unisa.it Fonte da Internet	<1 %
47	riviste.unimi.it Fonte da Internet	<1 %
48	www.biblio.liuc.it Fonte da Internet	<1 %
49	www.mpsp.mp.br Fonte da Internet	<1 %
50	core.ac.uk Fonte da Internet	<1 %
51	www.politikando.com Fonte da Internet	<1 %
52	www.researchgate.net Fonte da Internet	<1 %
53	www.scrivolibero.it Fonte da Internet	<1 %
54	www.teses.usp.br Fonte da Internet	<1 %
55	dokumen.pub Fonte da Internet	<1 %
56	idoc.pub Fonte da Internet	<1 %
57	qdoc.tips Fonte da Internet	<1 %
58	www.studiolegalemartignetti.it Fonte da Internet	<1 %
59	123dok.org Fonte da Internet	<1 %

60	migalhas.uol.com.br Fonte da Internet	<1 %
61	www.maghidelbisturi.it Fonte da Internet	<1 %
62	www.giappichelli.it Fonte da Internet	<1 %
63	www.studiocataldi.it Fonte da Internet	<1 %
64	Ugo Adamo, Silvio Gambino. "Emergenze e ordinamento costituzionale italiano", Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, 2020 Publicação	<1 %
65	Submitted to University of Modena and Reggio Emilia Documento do Aluno	<1 %
66	atenaeditora.com.br Fonte da Internet	<1 %
67	fdocumenti.com Fonte da Internet	<1 %
68	introfilosofia.wordpress.com Fonte da Internet	<1 %
69	torontoit.co Fonte da Internet	<1 %
70	1library.org Fonte da Internet	<1 %
71	Marcelo Chiavassa de Mello Paula Lima. "Por uma tipologia do dano à pessoa humana: uma análise dos chamados danos extrapatrimoniais", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2020 Publicação	<1 %
72	gruppodipisa.it Fonte da Internet	<1 %

73	teseo.unitn.it Fonte da Internet	<1 %
74	www.inail.it Fonte da Internet	<1 %
75	www.lanuovaproceduracivile.com Fonte da Internet	<1 %
76	www.scuoladilegge.it Fonte da Internet	<1 %
77	dspace.unitus.it Fonte da Internet	<1 %
78	emergenza24.ch Fonte da Internet	<1 %
79	iris.unicas.it Fonte da Internet	<1 %
80	press.uniurb.it Fonte da Internet	<1 %
81	raw.githubusercontent.com Fonte da Internet	<1 %
82	test.diritto.it Fonte da Internet	<1 %
83	www.fedoabooks.unina.it Fonte da Internet	<1 %
84	www.galaxcms.com.br Fonte da Internet	<1 %
85	www.iurisprudencia.it Fonte da Internet	<1 %
86	www.jodovit.com Fonte da Internet	<1 %
87	www.osservatorioaic.it Fonte da Internet	<1 %
88	www.padovauniversitypress.it Fonte da Internet	<1 %

89

www.unicesumar.edu.br

Fonte da Internet

<1 %

90

etd.adm.unipi.it

Fonte da Internet

<1 %

91

repositorio.uniceub.br

Fonte da Internet

<1 %

Excluir citações

Em

Excluir
correspondências

Desligado

Excluir bibliografia

Em

NOTA FINAL

GENERAL COMMENTS

/100

PÁGINA 1

PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINA 5

PÁGINA 6

PÁGINA 7

PÁGINA 8

PÁGINA 9

PÁGINA 10

PÁGINA 11

PÁGINA 12

PÁGINA 13

PÁGINA 14